



## Regolamento relativo all'impianto di videosorveglianza

### Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza sulle aree di accesso all'edificio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Per tutto quanto non espressamente e dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

### Art. 2 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato, a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza di cui il Conservatorio si è dotato, per le funzioni istituzionali connesse alla vigilanza ed alla sicurezza relative alla sede del Conservatorio di via Corsea- Vibo Valentia- e specificatamente per:

- prevenire e reprimere atti delittuosi presso le sedi dell'Istituzione,
- garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica (docenti, personale ATA, studenti, ecc...);
- tutelare l'immobile assegnato dalla Provincia al Conservatorio;
- tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nella sede di via Corsea;
- prevenire eventuali atti vandalici.

### Art. 3 - Caratteristiche dell'impianto

Il sistema è composto da n. 2 telecamere di tipo fisso, componenti un sistema a circuito chiuso, posizionate sulle aree di accesso all'edificio di via Corsea e collegate ad un sistema di registrazione posto all'interno della sede dell'Istituzione.

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- le telecamere non inquadrano locali interni;
- l'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della vigente normativa, assicurando il rispetto del divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- le immagini non sono impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza del personale docente ed ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'Istituzione, sia con riferimento alle abitudini personali;
- le telecamere non sono dotate di sistema di rilevazione sonora che possa configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- i dati personali saranno raccolti in relazione alla sicurezza dell'istituzione, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.

Le apparecchiature di registrazione sono ubicate all'interno di un armadio server apposito e chiuso a chiave.

La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati.



**CONSERVATORIO DI MUSICA "F. Torrefranca"**  
**Vibo Valentia**

**Art. 4 - Funzionamento**

L'attivazione del sistema è inibita durante l'orario di attività dell'istituzione, di norma dalle 07,30 alle 19,30. La registrazione, conformemente a quanto contemplato dal punto 3.4 comma 2 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 del Garante della privacy, è conservata per un periodo di 24 (ventiquattro) ore; dopo tale termine, viene sovrascritta automaticamente dal sistema. Per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è stabilita un'estensione del periodo di registrazione fino a 96 ore, onde consentire all'Istituzione di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza dell'Istituzione.

Il posizionamento delle telecamere è segnalato da appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

**Art. 5 - Titolare ed incaricati del trattamento**

Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore, il quale provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati.

Gli incaricati del trattamento dei dati potranno operare, previa autorizzazione del titolare del trattamento dei dati, la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie alle Autorità di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria. Le immagini non potranno essere divulgate in nessun altro caso.

**Art. 6 - Accertamento di illeciti**

Qualora fossero perpetrati ai danni dell'Istituzione fatti qualificabili come ipotesi di reato e dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere emergessero, in relazione a tali fatti, elementi utili, gli incaricati del trattamento dei dati procederanno ai relativi adempimenti presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

**Art. 7 - Pubblicità**

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblico attraverso la pubblicazione all'albo e sul sito web del presente regolamento ed attraverso l'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata.

Approvato con delibera del C.d.A. n.                      del